



# COMUNE DI CITTIGLIO

*Provincia di Varese*

*Via Provinciale, 46 - 21033 - CITTIGLIO*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### COPIA

#### Numero 22 Del 19-07-2014

Oggetto:	MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)
----------	--

L'anno duemilaquattordici il giorno diciannove del mese di luglio alle ore 09:30, presso questa sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avviso scritto del Sindaco, notificato a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Assume la presidenza il Signor ANZANI FABRIZIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario, MARENGO DR. DONATO SALVATORE.

Assessori esterni:

**BARDELLI FABIO P**

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune:

<b>ANZANI FABRIZIO</b>	<b>P</b>	<b>POROLI MARIA LAURA</b>	<b>P</b>
<b>GALLIANI GIUSEPPE PIETRO</b>	<b>P</b>	<b>CHIRICHIELLO GERARDO</b>	<b>A</b>
<b>SARTORI CHIARA</b>	<b>P</b>	<b>CELLINA ANTONIO</b>	<b>P</b>
<b>MACCHI NATALE LUIGI</b>	<b>P</b>	<b>SONZINI EMILIO</b>	<b>A</b>
<b>POROLI SIMONA</b>	<b>P</b>	<b>CADARIO DANIELE</b>	<b>P</b>
<b>FRISANI FABRIZIO</b>	<b>P</b>	<b>SCALCO MAURIZIO</b>	<b>P</b>
<b>PELLECCHIA GIUSEPPE</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2 di cui giustificati 2

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Oggetto:           MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)
---

Sull'argomento svolge una breve relazione il Segretario Comunale ricordando i contenuti del regolamento IUC.

In sede di approvazione del regolamento si era accennata alla possibilità di procedere ad una modifica del regolamento in sede di approvazione delle aliquote Tari.

In questa sede quindi si è ritenuto opportuno procedere ad alcune modifiche regolamentari formali e non sostanziali che hanno lo scopo principale di rendere univoche le interpretazioni regolamentari. Da quindi lettura delle modifiche introdotte e poste in approvazione al Consiglio Comunale.

CADARIO DANIELE: Rileva come i contenuti dell'art. 21 c.2 possano ingenerare contenziosi in quanto la stesura del comma, a suo dire, potrebbe indurre a diverse interpretazioni. Chiede quindi una rivisitazione di tale norma.

IL SEGRETARIO COMUNALE: Su indicazione del Sindaco propone una modifica all'art. 21 c. 2 sulla base delle sollecitazioni del Consigliere Cadario come segue:

*" In caso di contenzioso, i soggetti tenuti al pagamento del debito sono:*

*- per le utenze domestiche, l'intestatario della scheda anagrafica o colui che ha sottoscritto la denuncia iniziale e/o i componenti del nucleo familiare;*

*- per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività, il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni privi di personalità giuridica, in solido con i soci.*

Dopodiché;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Segretario Comunale ed il successivo dibattito;

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito, a decorrere dal 01 gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali indivisibili;

RILEVATO che la I.U.C. é composta dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), di natura patrimoniale, dovuta dai possessori di immobili, ad esclusione delle abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della I.U.C., con disposizioni sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

VISTO il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della I.U.C.;

VISTO il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della I.U.C. lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'I.M.U.;

VISTO il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della T.A.R.E.S.;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla I.U.C. dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il D.M. 29 aprile 2014, che ha differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione da parte degli Enti Locali dell'anno 2014 al 31 luglio 2014;

VISTO il Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 22 maggio 2014;

VISTO che si rilevava la necessità di apportare alcune modifiche puntuali a detto regolamento, senza tuttavia stravolgere la struttura dello stesso, al fine di meglio delineare i soggetti attivi e passivi e le fattispecie imponibili del tributo;

VISTA la bozza di Regolamento Comunale I.U.C. , con indicate le modifiche apportate, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTA la proposta del Sindaco di procedere alla rettifica della proposta di regolamento per quanto concerne i contenuti dell'art. 21 c. 2 come segue:

*" In caso di contenzioso, i soggetti tenuti al pagamento del debito sono:*

- per le utenze domestiche, l'intestatario della scheda anagrafica o colui che ha sottoscritto la denuncia iniziale e/o i componenti del nucleo familiare;*
- per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività, il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni privi di personalità giuridica, in solido con i soci.*

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma I, del Decreto Legislativo n.267/2000, come sostituito dall'art. 3, comma 1b) della Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole, in ordine alla legittimità, reso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97 – comma 2 - del D.L.vo 18/8/2000, n. 267;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'esito della votazione sotto riportata, espressa nei modi e nelle forme di legge dagli aventi diritto :

PRESENTI	11
FAVOREVOLI	11
ASTENUTI	==
CONTRARI	==

## DELIBERA

DI APPROVARE quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - modificato come da bozza allegata alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale, contenente la modifica alla norma di cui all' art. 21 c. 2 proposta e votata dal Consiglio Comunale come segue:

*" In caso di contenzioso, i soggetti tenuti al pagamento del debito sono:*

- per le utenze domestiche, l'intestatario della scheda anagrafica o colui che ha sottoscritto la denuncia iniziale e/o i componenti del nucleo familiare;*
- per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività, il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni privi di personalità giuridica, in solido con i soci.*

DI PRENDERE ATTO che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;

DI DARE ATTO CHE sono stati acquisiti i pareri, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, prescritti dall'art. 49 - comma 1 del D.L.vo 18/8/2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3 - comma 1b) della Legge 7/12/2012 n. 213;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione ed il regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze , entro i termini di legge;

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
f.to ANZANI FABRIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to MARENGO DR. DONATO SALVATORE

---

**PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE**

Si certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio Comunale il giorno **02-08-2014** per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

Cittiglio, li 02-08-2014

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
f.to BINDA MARINA

---

**CONTROLLO ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data : **13-08-2014**

[] ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

[] a seguito del decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

I.E. = N

Cittiglio, li 02-08-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to MARENGO DR. DONATO SALVATORE

---

COPIA CONFORME:

**Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.**

Cittiglio, li 02-08-2014

L'ISTRUTTORE AMM.VO  
BINDA MARINA

---

Note: A seguito della comunicazione del presidente della Regione Lombardia alla Giunta Regionale in data 09.11.2001 avente all'oggetto: "effetti dell'entrata in vigore della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 sul regime dei controlli sugli atti amministrativi" a far tempo dal 09.11.2001 tutti gli enti locali cessano l'invio degli atti amministrativi agli organi regionali di controllo.